

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

SE.T.A.EU. S.p.a

Sede legale via Casarano 101, Melissano.

Capitale sociale complessivo € 103.200,00 rappresentato da numero 10.000 azioni del valore nominale di € 10,32 cadauna.

Valore nominale della partecipazione € 14.448,00 (azioni 1400).

Valore percentuale della partecipazione 14%.

Attività svolta (sintesi) – Servizi igiene ambientale.

CENNI

In data 01.06.1999 con atto a rogito notaio Vinci in Parabita fu costituita la Società "Grecia Ambiente s.p.a.", con prevalente capitale pubblico (51%), cui partecipavano i Comuni di Castrì di Lecce, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia e il socio privato Consorzio Co.Ge.i. (quota societaria del 49%);

con atto di assemblea straordinaria 16.06.2000 per Notar De Donno in Matino la Società "Grecia Ambiente s.p.a." ha modificato la propria denominazione sociale in "SE.TA. s.p.a.";

Con atto del Commissario Straordinario n. 82 in data 26.10.2000 il Comune di Gallipoli ha aderito alla società SE.T.A. Spa approvandone lo Statuto ed al fine di poter "determinare economie di scala" nella gestione dei servizi pubblici atte a facilitare la stabilizzazione dei L.S.U.

Con scrittura privata in data 17.07.2002 autenticata dal Notaio Roberto Vinci (n. 12254 di Rep.) sono state cedute al Comune di Gallipoli n. 1400 azioni;

Con verbale di assemblea straordinaria del 29.01.2004 per Notar Vinci in Sogliano Cavour la Società ha nuovamente deliberato di modificare la propria denominazione da "SE.TA. s.p.a." in "SE.T.A. EU. - Società Servizi Territorio Ambiente Europa s.p.a.";

da quanto risulta dalla visura presso la Camera di Commercio di Lecce il Comune di Gallipoli è proprietario di una quota societaria pari al 14%, per complessive 1400 azioni per un valore nominale complessivo di 14.448,00 mentre il rimanente capitale sociale è così ripartito:

Comune di Castrì di Lecce = 12,75%

Comune di Sogliano Cavour = 10,755;

Comune di Soleto = 10,75%;

Comune di Sternatia = 2,75%;

Socio privato Consorzio CO.GE.I = 49%;

che nel territorio Gallipoli la soc. "SE.T.A. EU. S.p.a" ." ha espletato il servizio di igiene ambientale sino alla risoluzione del contratto avvenuta con determinazione dirigenziale n. 1970 un data 31.12.2012. Da gennaio 2013 il servizio in oggetto è stato assegnato ad altro soggetto esterno;

con deliberazione n. 69 in data 03.11.2011il Commissario Straordinario ha espresso la volontà di recedere dal contratto di società mista e di cedere le azioni possedute dal Comune di Gallipoli; allo stato il pacchetto azionario del Comune di Gallipoli non è stato acquistato da nessun socio, né alienato a terzi;

con nota 24.07.2014, peraltro, il Presidente del Collegio Sindacale e i sindaci effettivi dela SE.T.A. EU. S.p.a. hanno segnalato al Presidente del Tribunale di Lecce l'impossibilità di eseguire i controlli di propria competenza per inadempienze

della Società e per la mancata predisposizione dei progetti di bilancio 2012 e 2013, chiedendo la nomina di un Amministratore giudiziale o altro idoneo provvedimento;

la partecipazione del Comune di Gallipoli alla Società SE.T.A. EU. S.p.a. non è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali ed anzi non determina alcuna utilità per l'Ente;

il legislatore ha come obiettivo prioritario, al fine del contenimento della spesa pubblica, la riduzione delle società partecipate negli enti locali, tenendo conto della necessità di eliminare le società non indispensabili, intendendo per esse quelle aventi ad oggetto attività non diversamente ottenibile in altro modo o meglio non ottenibili dal "mercato".;

il nuovo assetto normativo regionale della Legge n. 24/2012 in materia di servizi pubblici quali quelli di igiene ambientale pare contrasti con l'ipotesi di gestione tramite società mista;

la L. R. 20 agosto 2012 n. 24, "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali", recante la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, come modificata dalla L.R. 13 dicembre 2012 n. 42, definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, stabilendo in particolare che i Comuni facenti parte dell'ARO (ambito di raccolta ottimale) debbono disciplinare l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti costituendosi in una delle forme indicate dall'art. 10 co. 2 della medesima legge; il Comune di Gallipoli fa parte dell'ARO LE/11 costituito esclusivamente per la gestione associata dei compiti inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dei comuni associati, ossia le stesse attività che costituiscono l'oggetto sociale (art. 3 dello Statuto) della Società SE.T.A. EU. S.p.a.;

In data 11.03.2015 con sentenza 11/15 il Tribunale di Lecce ha dichiarato il fallimento della SE.T.A. EU Spa;

CONCLUSIONI

Con la deliberazione C.C. in data odierna di approvazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate si dà atto della cessazione ex lege del rapporto giuridico societario a far data dal 31.12.2014 atteso che con atto C.S. 69/2011 è stata espressa la volontà di recesso unilaterale.

Con sentenza 11/15 del Tribunale di Lecce in data 11.03.2015 è stato dichiarato il fallimento della società, pertanto, non è possibile chiedere il rimborso della quota in denaro determinata secondo i principi di cui all'art. 2437-ter, secondo comma c.c.